



n. 30979

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 123/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Laura De Rentiis

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di definizione con rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., nell'ambito del giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30979 del registro di segreteria, nei confronti di:

CORTINOVIS Bruno (c.f. CRTBRN54L25F864D), nato a Nembro (BG)

il 25.07.1954, residente a Nembro (BG) Via Alessandro Manzoni n.26,

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Federico

Pedersoli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in

Bergamo alla Via Zambonate n.33, che ha dichiarato di voler ricevere

comunicazioni

all'indirizzo

p.e.c.

federico.pedersoli@bergamo.pecavvocati.it.

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell'art. 130

c.g.c. dal convenuto nella comparsa di risposta depositata in data 24

marzo 2026.

VISTO il parere reso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, reso

dalla Procura contabile.

VISTO il decreto di questa Sezione n. 6 del 16 aprile 2026 con il quale è stata accolta l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l'udienza del 15 luglio 2026 ai fini della definizione del giudizio.

VISTA la documentazione contabile depositata dal convenuto.

SENTITI, nell'odierna camera di consiglio del 15 luglio 2026, omessa la relazione d'udienza, l'Avv. Federico Pedersoli per il convenuto e il Pubblico ministero nella persona del dott. Daniele Piccirillo.

FATTO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Procura regionale ha citato in giudizio CORTINOVIS Bruno per vederlo condannare al pagamento, in favore di ATS Bergamo, dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge (rivalutazione e interessi) sino all'integrale soddisfo, a titolo di danno all'immagine. La citazione è scaturita dalla notizia di danno del 21.12.2017, trasmessa dalla ATS di Bergamo (prot. in entrata n. 57-04/01/2018-PR_LOM-T57-A), con la quale la Procura erariale veniva a conoscenza dell'indagine condotta dall'Autorità giudiziaria penale nei confronti dell'odierno convenuto per vari reati commessi in violazione dei propri doveri d'ufficio.

Il convenuto, nella comparsa di risposta depositata in data 24 marzo 2026, ha presentato richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con proposta di pagamento di euro 4.000,00, pari al 40% del danno erariale prospettato dalla Procura Regionale nella complessiva misura di euro 10.000,00. In particolare, nell'istanza del 16.03.2026, il difensore del convenuto ha espresso la volontà di accedere al rito

abbreviato, proponendo il pagamento della «somma di € 4.000,00», ritenendo la stessa «congrua in ragione della complessità del caso, come specificata nell'audizione del sig. Cortinovis del 9 Luglio 2025 e in relazione alle deduzioni difensive depositate in data 15 Luglio 2025».

La Procura, nella persona del Sostituto Procuratore Regionale dott. Daniele Piccirillo, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, ha reso parere favorevole. Più nello specifico, in sede di discussione camerale, il Sostituto Procuratore ha riformulato il precedente parere negativo, modificandolo in positivo ed evidenziando che, in sede di comparsa di costituzione, il convenuto aveva fornito la prova del versamento, in favore della ATS Bergamo, della somma di € 300,00 a titolo di riparazione pecuniaria. Alla luce di ciò, la Procura ha ritenuto che fosse venuto meno il “doloso arricchimento” che costituisce una causa ostativa all’ammissione al rito abbreviato.

Dunque, ai sensi dell’art. 130, comma 1, D.Lgs. n.174/2016, la Procura erariale ha formulato parere favorevole alla definizione agevolata proposta dal convenuto sia in ordine all’an, sia in ordine al *quantum* proposto.

Con decreto n. 6 del 16 aprile 2026, il Collegio ha ammesso il sunnominato al rito abbreviato, determinando l’importo complessivo in euro € 4.000,00 in favore di ATS Bergamo e fissando il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto per il versamento della somma dovuta, con onere di deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento e la quietanza dell’Amministrazione.

In data 27 aprile 2026, il convenuto ha depositato copia del bonifico di

euro 4.000,00 eseguito in data 21 aprile 2026 e la contabile dell'Amministrazione (ATS Bergamo) che, in data 24 aprile 2026, ha attestato l'avvenuto incasso della somma.

Nell'udienza camerale del 15 luglio 2026, il difensore del convenuto, avv. Pedersoli Federico, ha chiesto la definizione del giudizio con compensazione. Il Pubblico Ministero, dott. Daniele Piccirillo, preso atto dell'avvenuto pagamento, si è associato a tale richiesta, con condanna del convenuto al rimborso delle spese di giudizio.

DIRITTO

Stante quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8 c.g.c.

Ai sensi della predetta norma, il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio.

Queste, liquidate come in dispositivo, vanno a poste a carico del convenuto risultato virtualmente soccombente, secondo la giurisprudenza costante della Sezione (cfr., tra le tante, n. 127/2022).

Dagli elementi probatori in atti, tra cui le risultanze del processo penale, risulta infatti con sufficiente evidenza la responsabilità per l'illecito ascritto (danno all'immagine per una condotta rilevante in sede penale).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA definito il giudizio n. 30979 instaurato dalla Procura

